

**N. 03627/2013 REG.PROV.CAU.
N. 06193/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6193 del 2013, proposto da:

Teknolab Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

contro

Becton Dickinson Italia Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Flavio Lorusso, Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso Giuliano Di Pardo in Roma, piazza del Popolo, n. 18;

Asl Bari;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 01025/2013, resa tra le parti, concernente affidamento fornitura sistema di prelievo sottovuoto;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Becton Dickinson Italia Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Notarnicola, Lorusso e Di Pardo;

Ritenuto che:

- in sede cautelare e ad un primo esame non emergano sufficienti elementi per discostarsi dalle valutazioni compiute dalla sentenza breve adottata dal TAR, considerando in particolare che la sentenza del TAR è sostanzialmente basata su una valutazione della conformità della procedura alla lex specialis, che resta la base di riferimento utile per il giudice amministrativo per gli aspetti di diritto sottoposti alla sua specifica valutazione, salvo che sia dimostrata la sua illegittimità, come non sembra ad un primo esame sia avvenuto per le parti specificamente impugnate in questo giudizio;

- non è contestato inoltre il fatto che la parte appellante non si è curata di dimostrare preventivamente in sede di gara la equivalenza del suo prodotto a quello richiesto dal bando come prescritto dall'art. 68, comma 4, del codice degli appalti ed ha invece richiesto alla stazione appaltante un supplemento di istruttoria, che si è svolto fuori dalle modalità previste dal bando di gara;

- pertanto sulla base di tale prima considerazione e impregiudicata ogni diversa valutazione, debba essere respinta in questa sede la istanza cautelare riservando al merito l'approfondimento delle singole questioni e degli argomenti relativi a ciascuna.
- data l'ampia riserva alle valutazioni da approfondire in sede di merito devono essere compensate tra le parti le spese per questa fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6193/2013).

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)